



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 55 Del 27-09-2013

Oggetto	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - REVOCA PRECEDENTE ATTO N. 16 DEL 20-02-2006.
---------	--

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in adunanza Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

SPARVOLI PAOLO	P	GUBINELLI DIEGO	P
CANIL MAURO	P	BOLDRINI FRANCESCA	P
BALDINI MASSIMO	P	BRANCHESI SANDRA	P
PROCACCINI ROSANNA	P	MONTESI MASSIMO	A
FARRONI LUCIANO	P	MASSARI FABRIZIO	P
DE LEO ADRIANO	P	ARINGOLI MATTEO	A
GABRIELLI LUCA	A	MARZIOLI FIORELLA	P
CINGOLANI DENIS	P	BELARDINELLI ALESSANDRO	P
MONTEMEZZO EGIDIO	P	CASONI ALESSANDRO	P
FALZETTI SAURO	P	BOTTICELLI SANDRO	P
BOLDRINI VENANZO	A		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor SPARVOLI PAOLO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FALZETTI SAURO
GUBINELLI DIEGO
MARZIOLI FIORELLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che con atto consiliare n. 16 del 20-02-2006 si è provveduto ad approvare il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;

Rilevato che, nel corso degli anni, il Gruppo di Volontariato ha offerto il proprio ausilio in molteplici occasioni ed attività, per cui si rende necessario procedere all'aggiornamento de Regolamento di cui sopra, in maniera tale da renderlo compatibile con le attuali attività del Gruppo di Volontariato;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1628 del 26-11-2012 con la quale:

- 1) si revoca la D.G.R. 825/02 concernente "Revoca della D.G.R. 2863 del 1998 ad oggetto: Legge regionale n. 11 del 28/03/1998 art. 10 ed art. 22 - interventi di promozione e sviluppo dei Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile. Legge regionale 32/01, art. 14 c. 2 indirizzi per la gestione ed approvazione del Regolamento tipo per Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile";
- 2) si approva il nuovo Regolamento tipo per i Gruppi Comunali ed Intercomunali di Protezione Civile;

Dato atto che lo schema del Regolamento è stato favorevolmente esaminato dall'assemblea del Gruppo stesso;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dell'atto consiliare n. 16/2006 e alla successiva approvazione del nuovo Regolamento;

PROPONE

- a) revocare, per le motivazioni in premessa espresse, l'atto consiliare n. 16 del 20-02-2006, avente per oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - REVOCA PRECEDENTE ATTO N. 78 DEL 30.10.2000";
- b) approvare, il seguente Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile composto da n. 21 articoli:

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

(Costituzione del Gruppo, ammissione al gruppo)

E' costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, di cui fanno parte cittadini di ambo i sessi preferibilmente residenti nel Comune di MATELICA. L'Amministrazione Comunale individua le forme piu' opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini all'iniziativa. Possono essere ammesse al Gruppo Comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di Protezione Civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

Art. 2

(Principi e Sanzioni)

Il Gruppo di Volontariato ha lo scopo di prestare la sua opera, senza fini di lucro o vantaggi personali di qualsiasi tipo, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge 24-12-1992, n. 225 nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione della cittadinanza.

Il valore etico e morale dell'iniziativa deve essere rigorosamente salvaguardato dal Sindaco e dal

Gruppo stesso, pertanto, gli aderenti sono tenuti a partecipare alle attività di Protezione Civile, con impegno, lealtà, senso di responsabilità totale gratuita e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate insindacabilmente dal Sindaco, dopo aver ricevuto il parere dei Probi Viri, e potranno comportare sanzioni fino alla espulsione dal Gruppo stesso.

Art. 3 (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, come massimo rappresentante della Amministrazione Comunale:

- garantisce la continuità gruppo;
- garantisce, insieme al Coordinatore Tecnico, il rigoroso rispetto dei principi e valori di cui al precedente art. 2;
- è responsabile unico del Gruppo;
- dispone l'utilizzo del Gruppo;
- ratifica la nomina del Coordinatore tecnico del Gruppo;
- accetta le domande di adesione al Gruppo;
- può sciogliere il Gruppo con provvedimento motivato.

Art. 4 (Vita del Gruppo)

Il Gruppo vive una vita organizzativa autonoma. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del Coordinatore Tecnico e le modalità per la sua elezione;
- **determina la propria struttura organizzativa;**
- **determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse;**

Non sono eleggibili alla carica di Coordinatore, e comunque ad incarichi operativi direttivi, persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;

Nella organizzazione gerarchica del Gruppo, oltre al Sindaco, sono presenti le seguenti figure istituzionali ed organi decisionali:

1. Volontario;
2. Riservista;
3. Segretario;
4. Caposquadra;
5. Coordinatore dei Volontari;
6. Vice Coordinatore dei Volontari;
7. Collegio dei Probi Viri;
8. Assemblea Generale dei Volontari.

Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi, di cui al precedente art. 2, alla Amministrazione di appartenenza.

1. VOLONTARIO

a) È Volontario colui che, accettato nel gruppo, presta la propria disponibilità eccezion fatta per i periodi di congedo per ferie e per cause di forza maggiore. A tal proposito è auspicabile che il Volontario garantisca almeno 12 (dodici) presenze annue di servizio operativo.

b) Il Volontario opera secondo la propria competenza e specializzazione all'interno del Gruppo e collabora con gli altri Volontari per il completo ed efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Sindaco.

c) Doveri del Volontario:

- apprendere e perfezionare l'utilizzo di tutte le attrezzature e le dotazioni a disposizione del Gruppo, indipendentemente dalla propria specializzazione (a tal fine dovrà seguire specifici corsi anche ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni in materia di Sicurezza sui luoghi di Lavoro);
- partecipare assiduamente alle riunioni di servizio; la ingiustificata assenza a più di tre riunioni convocate espressamente comporta la decadenza dallo status di Volontario attivo e passa automaticamente allo status di Riservista;
- utilizzare l'uniforme e le attrezzature secondo le istruzioni ricevute, con particolare attenzione alla propria ed altrui sicurezza;
- partecipare alle attività di servizio, anche in assenza di situazioni di emergenza e/o catastrofi, o di eventuale precettazione;
- intervenire in caso di emergenze, catastrofi e situazioni di crisi, e rendersi comunque disponibile anche in caso di calamità di lieve entità;
- mantenere sempre, in servizio, un comportamento corretto nei confronti di tutti gli interlocutori;
- dare, per quanto possibile, la reperibilità;

d) Il Volontario che non partecipi alle attività di addestramento, espressamente organizzate, viene posto d'ufficio nel ruolo dei Riservisti, collocato al di fuori dell'organico operativo del Gruppo.

Il Volontario che si trovi in tale condizione dovrà, pertanto, riconsegnare la divisa e l'equipaggiamento in carico esclusivo non più spettante, ai sensi del Capitolo degli Equipaggiamenti, di cui al successivo art. 13.

Il Volontario, una volta trasferito al ruolo dei Riservisti, si dovrà attenere alle disposizioni dettate dal Regolamento per quest'ultimi.

e) Il Volontario che, per propria scelta o d'ufficio, venga collocato nel ruolo dei Riservisti, decade automaticamente da ogni carica elettiva e/o incarico ricoperto e perde il diritto di voto nell'Assemblea Generale dei Volontari, qualora questa si svolga nel periodo in cui lo stesso Volontario si trovi nello status di Riservista.

f) Il Volontario deve partecipare obbligatoriamente alle esercitazioni organizzate dal Gruppo, al fine di apprendere l'utilizzo di tutti quei macchinari necessari in zona di intervento o altro materiale in dotazione al Gruppo.

2.RISERVISTA

a) E' Riservista il Volontario o l'aspirante Volontario, purché in regola con il percorso formativo ed addestrativo, che non desideri o non riesca a garantire le frequenze, di cui al punto 1 del Volontario.

b) Il Riservista è posto in un ruolo a parte, fuori dell'organico dei Volontari Operativi e presta la sua opera senza dover rispettare i servizi indicati nel precedente prontuario del Volontario.

c) Il Riservista, qualora ne dia disponibilità e sia in regola con le prescrizioni di legge, può essere impiegato in caso di necessità anche in situazioni di emergenza e saltuariamente in servizi operativi.

d) Il Volontario Riservista non gode del diritto di voto nelle Assemblee Generali dei Volontari, come meglio specificato nel punto 5 del Volontario e non può essere candidato e/o nominato ad alcuna carica elettiva e di responsabilità all'interno del Gruppo. Lo stesso gode di diritto di presenza e di parola, ma solo a titolo "consultivo", a tutte le Assemblee Generali dei Volontari.

e) Il Volontario Riservista, che intenda mantenere capacità e possibilità operative, è tenuto alla frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento.

f) Il Volontario Riservista, che intenda ritornare nel ruolo dei Volontari operativi, può esservi riammesso. La riammissione nel ruolo operativo è decretata dal Coordinatore e comunicata al Volontario.

3.SEGRETARIO

a) Il Segretario è colui che, espressamente nominato, assicura l'informazione capillare a tutti i Volontari circa i servizi in previsione ed in atto.

b) E' nominato Segretario, il Volontario che, avendo i requisiti minimi necessari, abbia espresso la propria disponibilita' al Coordinatore e sia stato da questi ritenuto idoneo per tale ruolo.
Il Segretario viene nominato direttamente dal Coordinatore ed il suo incarico non soggiace ad una durata prestabilita.

c) Sono compiti e responsabilità del Segretario:

- l'assicurare i collegamenti con e tra le figure istituzionali ed i Volontari;
- predisporre gli Ordini di Servizio;
- raccogliere le notizie ed i dati relativi al Gruppo ed ai Volontari;
- raccogliere le richieste dei Volontari;
- verificare i rapporti di servizio e riscontrarne il contenuto;
- provvedere alla gestione amministrativa del materiale;
- provvedere alla registrazione del vestiario assegnato ai Volontari;
- effettuare servizi generali di segreteria.

4. CAPOSQUADRA

a) E' nominato Caposquadra, il Volontario che, pienamente in regola con le disposizioni di cui al punto 1 del Volontario, sia stato eletto a seguito di regolari votazioni a scrutinio segreto in seno all'Assemblea dei Volontari.

b) La carica istituzionale di Caposquadra ha la durata di anni 3 (tre) e puo' essere rinnovata in capo al medesimo Volontario a seguito di nuove elezioni.

c) Il Volontario, che intenda candidarsi alla carica di Caposquadra, deve presentare al Coordinatore formale istanza di inserimento nel novero dei candidati, nei tempi e nei modi di volta in volta indicati dallo stesso prima dell'indizione delle elezioni.

Il Coordinatore, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, decreta la lista dei candidati e la rende nota ai Volontari aventi diritto di voto con sufficiente anticipo rispetto alla data delle elezioni.

d) Sono compiti e doveri istituzionali dei Capisquadra i seguenti:

- assicurare la presenza durante il servizio anche al fine di garantire l'addestramento della propria squadra e di predisporre gli interventi operativi;
- avere la perfetta conoscenza dell'uso del materiale in dotazione alla squadra;
- assicurare personalmente, dietro la propria responsabilità, l'addestramento e la necessaria formazione dei Volontari della propria squadra, certificando, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, le capacità ad operare;
- assicurarsi che i Volontari della propria squadra, o comunque quelli a lui affidati in servizio, rispettino le disposizioni in materia di Sicurezza sui luoghi di Lavoro (D.Lgs. 626/94);
- provvedere ad informarsi presso l'Ufficio circa le attività di servizio e darne notizia agli appartenenti alla propria squadra;
- curare il proprio addestramento e periodico aggiornamento;
- c con gli altri Capisquadra, per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo;
- v l'equipaggiamento dei Volontari della propria squadra e assicurare che vi sia collaborazione tra i componenti della stessa;
- partecipare attivamente alle riunioni del Gruppo e proporre attività d'intervento, d'addestramento e di formazione;
- cooperare con il Coordinatore dei Volontari e con il Sindaco.

In caso di chiamata per urgenza, il Caposquadra:

- e' responsabile dell'automezzo comunale, se fornito;
- e' responsabile dei Volontari che compongono la squadra;
- verifica, prima di recarsi in zona operativa, che tutti i Volontari abbiano il vestiario a norma e in buone condizioni;
- accerta che ogni Volontario sia a conoscenza delle mansioni da svolgere;
- si coordina con le altre forze in campo;
- assicura il collegamento con la centrale comunale;

- esegue il cambio, quando richiesto dalla centrale.

e) La carica di Caposquadra puo' essere persa per le seguenti cause e motivazioni:

- manifesta non operativita' situazione generata da ripetuta inefficienza del servizio di squadra, dovuta ad una assenza frequente del Caposquadra e da un suo diffuso disinteresse per la gestione della stessa;
- passaggio al ruolo dei Riservisti: condizione generata dal mancato rispetto dell'art. 5 da parte del Caposquadra e dal conseguente trasferimento d'ufficio al ruolo dei Riservisti;
- dimissioni volontarie del Caposquadra;
- sanzione: condizione comminata dal Collegio dei Probi Viri in occasione di fatti e di situazioni dolose o colpose imputabili al Caposquadra.

La perdita della carica di Caposquadra, una volta appurata la modificata condizione del Volontario eletto, o dopo avere ascoltato il parere del Collegio dei Probi Viri, e' decretata con atto del Coordinatore.

f) In caso di perdita della carica di Caposquadra, lo stesso e' sostituito dal primo dei non eletti in lista. Nel caso che non vi sia piu' alcuno presente nella lista dei non eletti, il Coordinatore provvede ad indire una Assemblea straordinaria deputata ad eleggere i Volontari dei soli posti vacanti. La nuova lista che viene a formarsi in tale occasione e' valida ai fini di eventuali ulteriori sostituzioni. Le cariche elettive ottenute in sostituzione conservano la medesima scadenza temporale delle cariche elettive sostituite e durano pertanto fino alle prime elezioni utili successive alla nomina.

g) I Capisquadra si riuniscono periodicamente nell'Assemblea dei Capisquadra, organo di indirizzo deputato al coordinamento delle attivita' fra le squadre ed all'organizzazione operativa dei servizi, cosi' come meglio descritto al successivo art. 11.

5.COORDINATORE DEI VOLONTARI

a) E' nominato Coordinatore dei Volontari, il Volontario che, pienamente in regola con le disposizioni di cui al punto 1 del Volontario, sia stato eletto a seguito di regolari votazioni a scrutinio segreto in seno all'Assemblea dei Volontari. In assenza di candidati, il Coordinatore verra' nominato dal Sindaco.

b) La carica istituzionale di Coordinatore dei Volontari ha la durata di anni 3 (tre) e puo' essere rinnovata in capo al medesimo Volontario, a seguito di nuove elezioni.

c) Il Volontario, che intenda candidarsi alla carica di Coordinatore, deve presentare al Sindaco formale istanza di inserimento nel novero dei candidati, nei tempi e nei modi di volta in volta indicati dallo stesso prima dell'indizione delle elezioni.

Il Sindaco, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, decreta la lista dei candidati e la rende nota ai Volontari aventi diritto di voto con sufficiente anticipo rispetto alla data delle elezioni.

d) Sono compiti e doveri istituzionali del Coordinatore dei Volontari i seguenti:

- collaborare attivamente con il Sindaco, in modo particolare controllando e vigilando che tutte le disposizioni da lui impartite vengano rispettate;
- fare da tramite tra Volontari e Capisquadra e tra Sindaco, Volontari, Capisquadra e personale di Segreteria per la predisposizione dei servizi e per l'eventuale proposta di interventi ed attivita';
- assicurarsi e vigilare che i Capisquadra ed i Volontari rispettino le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- indire le riunioni di Servizio e le Assemblee dei Capisquadra e quelle Generali dei Volontari, predisponendone l'ordine del giorno, sentiti anche i Capisquadra stessi e le eventuali proposte dei Volontari;
- coordinare l'attivita' delle diverse squadre e degli eventuali gruppi convenzionati o funzionalmente dipendenti;
- assicurare che la direzione degli interventi operativi sia affidata al Caposquadra piu' anziano in servizio nell'occasione;
- assicurare l'allertamento ed il funzionamento, in caso di necessita' delle squadre in servizio

presso la sede;

- coordinare l'intervento delle varie sezioni, di cui al precedente art. 2, presiedendone l'attività
- non sostituirsi ad altre figure istituzionali, salvo casi eccezionali e su espressa autorizzazione del Sindaco.

e) La carica di Coordinatore dei Volontari può essere persa per le seguenti cause e motivazioni:

- manifesta non operatività: situazione generata da ripetuta inefficienza del servizio del Gruppo, dovuta ad un'assenza frequente del Coordinatore e da un suo diffuso disinteresse per la gestione dello stesso;
- dimissioni volontarie del Coordinatore;
- sanzione: condizione operata dal Collegio dei Probi Viri in occasioni di fatti e situazioni dolose o colpose imputabili al Coordinatore.

La perdita della carica di Coordinatore dei Volontari, una volta appurata la modificata condizione del Volontario eletto, o dopo aver ascoltato il Collegio dei Probi Viri, è decretata con atto del Sindaco.

f) In caso di perdita della carica da parte del Coordinatore, il Sindaco provvede ad indire un'elezione straordinaria deputata alla copertura del posto vacante. La nuova lista che viene a formarsi in tale occasione è valida ai fini di eventuali ulteriori sostituzioni.

La carica di Coordinatore, ottenuta in sostituzione, conserva la medesima scadenza temporale della carica elettiva sostituita e dura pertanto fino alle prime elezioni successive alla nomina.

6.VICE COORDINATORE DEI VOLONTARI (nuovo inserimento)

a) E' nominato Vice Coordinatore dei Volontari, il Volontario che, eletto come capo squadra abbia riportato il maggior numero di preferenze.

b) La carica istituzionale di Vice Coordinatore dei Volontari ha la durata di anni 3 (tre) e può essere rinnovata in capo al medesimo Volontario, a seguito di nuove elezioni.

Il Vice Coordinatore dei Volontari assume, in caso di assenza del Coordinatore dei Volontari, le medesime mansioni del Coordinatore come indicato al precedente punto.

7.COLLEGIO DEI PROBI VIRI

a) Il Collegio dei Probi Viri è un organo di vigilanza ed arbitrato composto da 5 (cinque) Volontari, ricoprenti anche altre cariche, scelti ed eletti dall'Assemblea Generale. Resta in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato alla scadenza, a seguito di nuove elezioni.

Elegge al suo interno un Presidente per organizzare autonomamente i compiti attribuitigli. E' deputato alla risoluzione di problemi vari e controversie insorte in seno al Gruppo con particolare riferimento alle azioni colpose, dolose o difformi da norme e regolamenti vigenti compiute dai Volontari.

Si riunisce in seduta non pubblica alla quale può partecipare, se lo desidera, anche il Sindaco ed i relativi verbali sono coperti da stretto riserbo. Decide con i 3/5 dei componenti le sanzioni appresso indicate:

- A) AMMONIMENTO SCRITTO;
- B) SOSPENSIONE DAL GRUPPO;
- C) ESPULSIONE.

b) Contro le decisioni disciplinari emesse dal Collegio è ammesso ricorso all'Assemblea dei Volontari, entro 30 gg. dal provvedimento, la quale si esprime sul ricorso nel più breve tempo possibile.

c) In caso di dimissioni di un componente del Collegio, verrà nominato un supplente dal Sindaco.

Art. 5 (Operatività del Gruppo)

Per indisponibilità del Sindaco, in casi di emergenza, il Gruppo opera di sua iniziativa. Quando il Gruppo opera, lo fa in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Coordinatore tecnico del

Gruppo.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il Gruppo si mette a disposizione e da questa esso assicura, tramite i Volontari, un servizio di reperibilità continua, al fine di garantire gli interventi di emergenza.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di Protezione Civile.

Collabora con il Sindaco per l'informazione alla popolazione relativamente ai comportamenti da tenere in caso di calamità.

Opera, con il proprio personale, attività di vigilanza sul territorio e di protezione a favore della popolazione, mediante pattugliamento, interventi di prevenzione.

Interviene, se espressamente richiesto ed alle dipendenze dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità competente, in caso di incendi boschivi, di piccoli incendi o di altre situazioni di emergenza;

Controlla e vigila i corsi di acqua che potrebbero esondare.

Con ordinanza del Sindaco ed espressa richiesta delle Forze di Polizia Locale, collabora con queste per eventuali esigenze di carattere vario.

Art. 6 (Località di Impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla Sala Operativa della Prefettura, della Regione e del Dipartimento della Protezione Civile, se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Tutte le attività o interventi del Gruppo:

- dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore Tecnico e debitamente vistato dal Sindaco e da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del Gruppo nel triennio, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza. Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche.

Art. 7 (Ammissioni e Simboli, ed iscrizione in Voloweb)

1) L'ammissione al Gruppo dell'aspirante Volontario è subordinata:

- ad un'età compresa tra i diciotto e i settantacinque anni;
- alla presentazione di un'apposita domanda da parte dell'aspirante Volontario;
- al superamento di un colloquio attitudinale con il Coordinatore del Gruppo;
- alla frequenza di un periodo di addestramento e tirocinio operativo.

2) Il Volontario operativo non può appartenere, né essere iscritto ad altra organizzazione di Volontariato di Protezione Civile.

3) A garanzia del rispetto del precedente comma, il Volontario rilascia le autocertificazioni richieste e garantisce sotto la sua diretta responsabilità di essere in regola rispetto al dettato della normativa, pena la perdita dello status di Volontario.

4) Non può essere ammesso al Gruppo l'aspirante che, per qualsivoglia motivo colposo o doloso, sia stato espulso o allontanato da altra Organizzazione di Volontariato. Il tal senso il Volontario rilascia, all'atto della richiesta di adesione al Gruppo, un'apposita dichiarazione.

5) All'aspirante Volontario ammesso nel Gruppo viene fornito, come vestiario, di un gilet, maglietta e cappello per il solo scopo di riconoscimento nello svolgimento dei primi servizi; passato il periodo di un anno dalla presentazione della domanda, se risultato idoneo per il Gruppo, gli verrà consegnata la divisa completa ed i materiali per operare nel territorio.

6) I Volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli, uguali a livello regionale, che ne consentano il riconoscimento del Gruppo di appartenenza e della carica ricoperta.

7) Il Coordinatore, o persona da lui delegata, provvede ad inserire i dati relativi al Gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui all'articolo 1 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8 (Addestramento e Materiali)

Il Gruppo sarà addestrato e potrà essere attrezzato a cura della Pubblica Amministrazione. Le dotazioni tecniche di cui dispone il Comune sono messe a disposizione del Gruppo stesso. Le ulteriori attrezzature di cui il Gruppo riesce autonomamente a dotarsi entrano nel patrimonio comunale, come meglio indicato all'art. 13.

Eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del Volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 9 (Diritti, sicurezza e salute dei Volontari)

Agli aderenti al Gruppo di Volontariato Comunale di Protezione Civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOWEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84, convertito in Legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:

a) mantenimento del posto di lavoro: al Volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al Volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore del lavoro e al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile;

d) rimborso delle spese sostenute: al Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Il Sindaco ed il Coordinatore Tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei Volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune e' iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attivita' del Gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del Gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art. 11
(Richieste rimborsi)

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco, dopo la comunicazione di cui all'art. 6, relativo all'impiego del Gruppo Comunale di Volontariato in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente autorizzata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile provvederà a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi e i tempi d'impiego del volontario.

Art. 12
(Gruppi Intercomunali)

Nel caso di Comuni particolarmente vicini il Gruppo di Volontari di Protezione Civile può essere promosso e organizzato da più Comuni (intercomunale).

L'Amministrazione Comunale ed il Coordinatore Tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi Comunali di volontariato dei Comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo Intercomunale.

Art. 13
(Equipaggiamento dei Volontari)

1) Il Volontario ed, all'occasione il Riservista, ricevono da parte del Comune e per tramite del Gruppo un equipaggiamento personale, differenziato a seconda del ruolo, dell'attività svolta e della necessità contingente.

2) I Volontari sono responsabili del mantenimento in efficienza del materiale ricevuto e dell'uniforme. In modo particolare quest'ultima non potrà essere, in alcun modo, modificata, né dotata di stemmi aggiuntivi o distintivi diversi da quelli forniti o autorizzati;

3) Il Volontario riceve l'equipaggiamento personale a titolo di comodato d'uso gratuito e presenta impegno scritto di restituzione di quanto ricevuto, in caso di dimissioni o espulsione.

4) Fatto salvo il normale deperimento d'uso, il volontario che per incuria o dolo causi danni al materiale o al vestiario ricevuto sarà tenuto a rifonderne o a sostituire a sue spese il materiale danneggiato.

5) Il Volontario che, una volta abbandonato il Gruppo per qualunque motivo o da questo ne sia espulso, non abbia restituito quanto gli sia stato affidato, sarà invitato per iscritto all'immediata restituzione dei

beni oggetto del comodato.

Contro gli eventuali inadempimenti, trascorsi inutilmente 30 gg., si procederà a norma di legge.

6) L'acquisto del materiale necessario alle squadre operative deve essere concordato dopo un consulto con i Capisquadra, al fine di ottimizzare i costi con il materiale occorrente.

Art. 14 (Acquisto di Dotazioni)

Volontari, Riservisti ed Aspiranti possono utilizzare dotazioni personali ed equipaggiamenti di proprietà personale, fatti salvi i capi di abbigliamento propri della "divisa", a patto che questi non danneggino il decoro dell'uniforme.

Gli stessi possono altresì acquistare personalmente i capi dell'uniforme, per i quali non abbiano ancora acquisito il diritto al comodato, scegliendoli dalla lista predisposta dal Coordinatore. Tali acquisti spontanei e volontari, per ragioni di sicurezza, comportano comunque la riconsegna al Gruppo dei beni, benché acquistati personalmente, una volta che si abbandoni il Gruppo. Detti indumenti, una volta rimossi i simboli e gli stemmi del Gruppo Comunale, saranno restituiti al proprietario.

Art. 15 (Attività di Routine)

Le attività di routine, in quanto periodiche ed organizzate in modo standardizzato, non necessitano di un'autorizzazione espressa e diretta da parte del Sindaco, essendo sufficiente quella del solo Coordinatore dei Volontari, cui spetta la vigilanza degli stessi ed il necessario coordinamento.

Una corretta gestione del parco automezzi e dei vari servizi collaterali può essere esercitata effettuando una necessaria programmazione di massima da parte del Coordinatore.

Art. 16 (Utilizzo degli Automezzi di Servizio)

1) L'utilizzo degli automezzi è autorizzato solo esclusivamente per motivi inerenti il Servizio.

2) L'utilizzo degli automezzi è subordinato alla compilazione dell'apposito rapportino, sul foglio dell'Ordine di Servizio, ed alla verifica preventiva dell'efficienza degli stessi.

3) Gli automezzi sono affidati ad autisti appositamente scelti ed addestrati, su cui grava, in solido con il Responsabile del Servizio, anche la responsabilità del mezzo stesso e del materiale in dotazione.

4) I Dispositivi supplementari di allarme e le luci lampeggianti blu possono essere utilizzati solo nel territorio comunale ed esclusivamente in situazioni di emergenza e solo su autorizzazione della Sala Operativa della Polizia Municipale o del Sindaco.

Fuori del territorio comunale l'utilizzo dei mezzi supplementari di allarme deve essere autorizzato dalle competenti Autorità Locali o dalle Forze di Polizia, deputate a fronteggiare l'emergenza.

I Capisquadra e gli autisti rispondono personalmente in caso di abuso nell'utilizzo di tali sistemi.

I Responsabili del Servizio sono tenuti ad indicare per iscritto, sull'Ordine di Servizio, l'avvenuto utilizzo di tali dispositivi ed il nome e/o la matricola della persona/agente che li ha autorizzati.

5) Il dispositivo magnetico lampeggiante blu può essere utilizzato in caso di necessità relativa a blocchi stradali, dovuti alle seguenti emergenze immediate:

- in caso di calamità per agevolare gli spostamenti;
- ad automezzi fermi, in caso sia in corso un'operazione in situazione di rischio, per avvertire gli automobilisti in transito affinché prestino attenzione;
- per bloccare una strada in caso di necessità;
- per effettuare eventuali servizi autorizzati di scorta.

6) Premesso che, comunque, l'utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme non esime dalla cautela e dal rispetto delle elementari norme di prudenza e da quelle del Codice della Strada, le luci blu con

sirena possono essere autorizzate, ma sempre con la massima prudenza e solo per districarsi dal traffico, durante:

- interventi in caso di calamita' su espressa autorizzazione della Polizia Municipale o del Sindaco;
- interventi in caso di caduta di aeromobile;
- interventi in caso di grave incendio, qualora serva l'attrezzatura in dotazione;
- interventi in caso di grave crollo, qualora serva l'attrezzatura in dotazione;
- interventi in caso di grave pericolo generalizzato per la popolazione;
- altri interventi espressamente ordinati dal Sindaco e dalle Forze di Polizia.

Art. 17
(Dotazione Utensili)

Utilizzo delle Dotazioni Utensili, specie se elettriche e/o a scoppio, deve essere operato solo da Volontari addestrati ed in possesso della necessaria preparazione di base specifica. Tale utilizzo, da effettuarsi salvo gravi emergenze da personale addestrato, deve essere comunque sempre autorizzato dal Responsabile del Servizio e/o dal Caposquadra competente.

NORME ELETTORALI

Art. 18
(Generalità)

- 1) Sono chiamati ad eleggere il Coordinatore dei Volontari e i Capisquadra tutti i Volontari effettivi, mentre non godono diritto di voto tutti coloro che al momento delle elezioni si trovano nello status di Riservista.
- 2) Le elezioni si tengono, di norma e salvo casi particolari, entro il mese di dicembre antecedente alla scadenza del mandato triennale e sono disciplinate dalle norme procedurali di cui ai successivi art.18 e 19.
- 3) Le cariche sociali hanno inizio con l'anno solare relativo al successivo triennio.

Art. 19
(Candidature)

- 1) Possono essere candidati alla carica di Coordinatore, di Caposquadra e di Probi Viri tutti i Volontari effettivi interessati, che siano in regola con le Norme di Comportamento di cui al presente Regolamento.
- 2) I Volontari, di cui al precedente comma 1, dovranno presentare al Sindaco le proprie candidature entro gli otto giorni precedenti la data delle elezioni, affinché tutti i Volontari ne possano essere informati. Dopo tale data, le candidature saranno esposte all'albo e non potranno più esserne accolte altre.

Art. 20
(Svolgimento delle elezioni e Proclamazione degli eletti)

- 1) Alle elezioni, da tenersi a scrutinio segreto, partecipano tutti i Volontari effettivi aventi diritto.
- 2) E' eletto Coordinatore dei Volontari colui che, alla prima votazione, riceve almeno i 2/3 dei voti degli aventi diritto presenti all'assemblea. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno ricevuto il più alto numero dei voti e viene eletto il maggior votato. Per l'elezione del Coordinatore viene concesso di esprimere in scheda elettorale una sola preferenza.
- 3) Il Caposquadra viene eletto per elezione diretta su unico turno. Vengono proclamati Capisquadra, nel numero stabilito dal Sindaco a seconda delle necessità, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. Nelle schede elettorali, per l'elezione dei Capisquadra si potranno esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

3 bis) Il Caposquadra, che avra' riportato piu' preferenze, ed a parita' di queste quello piu' anziano come iscrizione al Gruppo, sara' nominato Vice Coordinatore dei Volontari.

4) Per l'elezione del Coordinatore e dei Capisquadra, le schede elettorali non potranno contenere espressioni di preferenza al di fuori dei nominativi di coloro che si sono regolarmente candidati. La presenza sulle schede di preferenza non conformi o di preferenze in esubero rispetto al numero prescritto comporta l'annullamento della scheda.

5) L'elezione dei Probi Viri, in numero di cinque, non prevede il rilascio di candidature preventive. Saranno proclamati Probi Viri cinque Volontari, scelti dall'Assemblea Generale, che otterranno il maggior numero dei voti. La scheda elettorale consente di esprimere per tale elezione fino a cinque preferenze. Le schede contenenti piu' di cinque preferenze saranno considerate nulle.

6) Al fine di consentire a tutti i Volontari la partecipazione alle votazioni, il Coordinatore, con l'aiuto dei Volontari, garantisce l'apertura del seggio, nelle date stabilite, con un'urna sigillata dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Alle ore 20.00 il seggio viene chiuso e l'urna viene aperta per effettuare l'immediato spoglio dei voti. Gli scrutatori (quattro, tre piu' un segretario) saranno scelti tra il Coordinatore ed i Capisquadra ancora in carica.

Art. 21 (Disposizione Finale)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente Regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema Protezione Civile.

Preso atto dei seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

VISTO:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li' 21/09/2013

Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali
f.to Dott. Nicola Boarelli

VISTO:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li' 23/09/2013

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

VISTO:

Il Responsabile del Settore

Li 21/09/2013

f.to Dott. Nicola Boarelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Preso atto dei seguenti interventi:

Il Sindaco relaziona sulla proposta.

Non ci sono altri interventi.

Con 17 voti favorevoli ed unanimi su 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

a) revocare, per le motivazioni in premessa espresse, l'atto consiliare n. 16 del 20-02-2006, avente per oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - REVOCA PRECEDENTE ATTO N. 78 DEL 30.10.2000";

b) approvare, il seguente Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile composto da n. 21 articoli:

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

(Costituzione del Gruppo, ammissione al gruppo)

E' costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, di cui fanno parte cittadini di ambo i sessi preferibilmente residenti nel Comune di MATELICA. L'Amministrazione Comunale individua le forme piu' opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini all'iniziativa. Possono essere ammesse al Gruppo Comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di Protezione Civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

Art. 2

(Principi e Sanzioni)

Il Gruppo di Volontariato ha lo scopo di prestare la sua opera, senza fini di lucro o vantaggi personali di qualsiasi tipo, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge 24-12-1992, n. 225 nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione della cittadinanza.

Il valore etico e morale dell'iniziativa deve essere rigorosamente salvaguardato dal Sindaco e dal Gruppo stesso, pertanto, gli aderenti sono tenuti a partecipare alle attività di Protezione Civile, con impegno, lealtà, senso di responsabilità totale gratuita e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate insindacabilmente dal Sindaco, dopo aver ricevuto il parere dei Probi Viri, e potranno comportare sanzioni fino alla espulsione dal Gruppo stesso.

Art. 3
(Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, come massimo rappresentante della Amministrazione Comunale:

- garantisce la continuita' gruppo;
- garantisce, insieme al Coordinatore Tecnico, il rigoroso rispetto dei principi e valori di cui al precedente art. 2;
- e' responsabile unico del Gruppo;
- dispone l'utilizzo del Gruppo;
- ratifica la nomina del Coordinatore tecnico del Gruppo;
- accetta le domande di adesione al Gruppo;
- può sciogliere il Gruppo con provvedimento motivato.

Art. 4
(Vita del Gruppo)

Il Gruppo vive una vita organizzativa autonoma. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del Coordinatore Tecnico e le modalita' per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse;

Non sono eleggibili alla carica di Coordinatore, e comunque ad incarichi operativi direttivi, persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;

Nella organizzazione gerarchica del Gruppo, oltre al Sindaco, sono presenti le seguenti figure istituzionali ed organi decisionali:

1. Volontario;
2. Riservista;
3. Segretario;
4. Caposquadra;
5. Coordinatore dei Volontari;
6. Vice Coordinatore dei Volontari
7. Collegio dei Probi Viri;
8. Assemblea Generale dei Volontari.

Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi, di cui al precedente art. 2, alla Amministrazione di appartenenza.

1. VOLONTARIO

a) E' Volontario colui che, accettato nel gruppo, presta la propria disponibilita' eccezion fatta per i periodi di congedo per ferie e per cause di forza maggiore. A tal proposito e' auspicabile che il Volontario garantisca almeno 12 (dodici) presenze annue di servizio operativo.

b) Il Volontario opera secondo la propria competenza e specializzazione all'interno del Gruppo e collabora con gli altri Volontari per il completo ed efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Sindaco.

c) Doveri del Volontario:

- apprendere e perfezionare l'utilizzo di tutte le attrezzature e le dotazioni a disposizione del Gruppo, indipendentemente dalla propria specializzazione (a tal fine dovra' seguire specifici corsi anche ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni in materia di Sicurezza sui luoghi di Lavoro);
- partecipare assiduamente alle riunioni di servizio; la ingiustificata assenza a piu' di tre riunioni convocate espressamente comporta la decadenza dallo status di Volontario attivo e passa automaticamente allo status di Riservista;
- utilizzare l'uniforme e le attrezzature secondo le istruzioni ricevute, con particolare attenzione alla

propria ed altrui sicurezza;

- partecipare alle attività di servizio, anche in assenza di situazioni di emergenza e/o catastrofi, o di eventuale precettazione;
- intervenire in caso di emergenze, catastrofi e situazioni di crisi, e rendersi comunque disponibile anche in caso di calamità di lieve entità;
- mantenere sempre, in servizio, un comportamento corretto nei confronti di tutti gli interlocutori;
- dare, per quanto possibile, la reperibilità;

d) Il Volontario che non partecipi alle attività di addestramento, espressamente organizzate, viene posto d'ufficio nel ruolo dei Riservisti, collocato al di fuori dell'organico operativo del Gruppo. Il Volontario che si trovi in tale condizione dovrà, pertanto, riconsegnare la divisa e l'equipaggiamento in carico esclusivo non più spettante, ai sensi del Capitolo degli Equipaggiamenti, di cui al successivo art. 13.

Il Volontario, una volta trasferito al ruolo dei Riservisti, si dovrà attenere alle disposizioni dettate dal Regolamento per quest'ultimi.

e) Il Volontario che, per propria scelta o d'ufficio, venga collocato nel ruolo dei Riservisti, decade automaticamente da ogni carica elettiva e/o incarico ricoperto e perde il diritto di voto nell'Assemblea Generale dei Volontari, qualora questa si svolga nel periodo in cui lo stesso Volontario si trovi nello status di Riservista.

f) Il Volontario deve partecipare obbligatoriamente alle esercitazioni organizzate dal Gruppo, al fine di apprendere l'utilizzo di tutti quei macchinari necessari in zona di intervento o altro materiale in dotazione al Gruppo.

2.RISERVISTA

a) E' Riservista il Volontario o l'aspirante Volontario, purché in regola con il percorso formativo ed addestrativo, che non desideri o non riesca a garantire le frequenze, di cui al punto 1 del Volontario.

b) Il Riservista è posto in un ruolo a parte, fuori dell'organico dei Volontari Operativi e presta la sua opera senza dover rispettare i servizi indicati nel precedente prontuario del Volontario.

c) Il Riservista, qualora ne dia disponibilità e sia in regola con le prescrizioni di legge, può essere impiegato in caso di necessità anche in situazioni di emergenza e saltuariamente in servizi operativi.

d) Il Volontario Riservista non gode del diritto di voto nelle Assemblee Generali dei Volontari, come meglio specificato nel punto 5 del Volontario e non può essere candidato e/o nominato ad alcuna carica elettiva e di responsabilità all'interno del Gruppo. Lo stesso gode di diritto di presenza e di parola, ma solo a titolo "consultivo", a tutte le Assemblee Generali dei Volontari.

e) Il Volontario Riservista, che intenda mantenere capacità e possibilità operative, è tenuto alla frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento.

f) Il Volontario Riservista, che intenda ritornare nel ruolo dei Volontari operativi, può esservi riammesso. La riammissione nel ruolo operativo è decretata dal Coordinatore e comunicata al Volontario.

3.SEGRETARIO

a) Il Segretario è colui che, espressamente nominato, assicura l'informazione capillare a tutti i Volontari circa i servizi in previsione ed in atto.

b) E' nominato Segretario, il Volontario che, avendo i requisiti minimi necessari, abbia espresso la propria disponibilità al Coordinatore e sia stato da questi ritenuto idoneo per tale ruolo. Il Segretario viene nominato direttamente dal Coordinatore ed il suo incarico non soggiace ad una durata prestabilita.

c) Sono compiti e responsabilità del Segretario:

- l'assicurare i collegamenti con e tra le figure istituzionali ed i Volontari;
- predisporre gli Ordini di Servizio;
- raccogliere le notizie ed i dati relativi al Gruppo ed ai Volontari;
- raccogliere le richieste dei Volontari;
- verificare i rapporti di servizio e riscontrarne il contenuto;
- provvedere alla gestione amministrativa del materiale;
- provvedere alla registrazione del vestiario assegnato ai Volontari;
- effettuare servizi generali di segreteria.

4. CAPOSQUADRA

a) E' nominato Caposquadra, il Volontario che, pienamente in regola con le disposizioni di cui al punto 1 del Volontario, sia stato eletto a seguito di regolari votazioni a scrutinio segreto in seno all'Assemblea dei Volontari.

b) La carica istituzionale di Caposquadra ha la durata di anni 3 (tre) e puo' essere rinnovata in capo al medesimo Volontario a seguito di nuove elezioni.

c) Il Volontario, che intenda candidarsi alla carica di Caposquadra, deve presentare al Coordinatore formale istanza di inserimento nel novero dei candidati, nei tempi e nei modi di volta in volta indicati dallo stesso prima dell'indizione delle elezioni.

Il Coordinatore, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, decreta la lista dei candidati e la rende nota ai Volontari aventi diritto di voto con sufficiente anticipo rispetto alla data delle elezioni.

d) Sono compiti e doveri istituzionali dei Capisquadra i seguenti:

- assicurare la presenza durante il servizio anche al fine di garantire l'addestramento della propria squadra e di predisporre gli interventi operativi;
- avere la perfetta conoscenza dell'uso del materiale in dotazione alla squadra;
- assicurare personalmente, dietro la propria responsabilità, l'addestramento e la necessaria formazione dei Volontari della propria squadra, certificando, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, le capacità ad operare;
- assicurarsi che i Volontari della propria squadra, o comunque quelli a lui affidati in servizio, rispettino le disposizioni in materia di Sicurezza sui luoghi di Lavoro (D.Lgs. 626/94);
- provvedere ad informarsi presso l'Ufficio circa le attività di servizio e darne notizia agli appartenenti alla propria squadra;
- curare il proprio addestramento e periodico aggiornamento;
- c con gli altri Capisquadra, per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo;
- v l'equipaggiamento dei Volontari della propria squadra e assicurare che vi sia collaborazione tra i componenti della stessa;
- partecipare attivamente alla riunioni del Gruppo e proporre attività d'intervento, d'addestramento e di formazione;
- cooperare con il Coordinatore dei Volontari e con il Sindaco.

In caso di chiamata per urgenza, il Caposquadra:

- e' responsabile dell'automezzo comunale, se fornito;
- e' responsabile dei Volontari che compongono la squadra;
- verifica, prima di recarsi in zona operativa, che tutti i Volontari abbiano il vestiario a norma e in buone condizioni;
- accerta che ogni Volontario sia a conoscenza delle mansioni da svolgere;
- si coordina con le altre forze in campo;
- assicura il collegamento con la centrale comunale;
- esegue il cambio, quando richiesto dalla centrale.

e) La carica di Caposquadra puo' essere persa per le seguenti cause e motivazioni:

- manifesta non operativita' situazione generata da ripetuta inefficienza del servizio di squadra, dovuta ad una assenza frequente del Caposquadra e da un suo diffuso disinteresse per la gestione della stessa;
- passaggio al ruolo dei Riservisti: condizione generata dal mancato rispetto dell'art. 5 da parte del

Caposquadra e dal conseguente trasferimento d'ufficio al ruolo dei Riservisti;

- dimissioni volontarie del Caposquadra;

- sanzione: condizione comminata dal Collegio dei Probi Viri in occasione di fatti e di situazioni dolose o colpose imputabili al Caposquadra.

La perdita della carica di Caposquadra, una volta appurata la modificata condizione del Volontario eletto, o dopo avere ascoltato il parere del Collegio dei Probi Viri, e' decretata con atto del Coordinatore.

f) In caso di perdita della carica di Caposquadra, lo stesso e' sostituito dal primo dei non eletti in lista. Nel caso che non vi sia piu' alcuno presente nella lista dei non eletti, il Coordinatore provvede ad indire una Assemblea straordinaria deputata ad eleggere i Volontari dei soli posti vacanti. La nuova lista che viene a formarsi in tale occasione e' valida ai fini di eventuali ulteriori sostituzioni. Le cariche elettive ottenute in sostituzione conservano la medesima scadenza temporale delle cariche elettive sostituite e durano pertanto fino alle prime elezioni utili successive alla nomina.

g) I Capisquadra si riuniscono periodicamente nell'Assemblea dei Capisquadra, organo di indirizzo deputato al coordinamento delle attivita' fra le squadre ed all'organizzazione operativa dei servizi, cosi' come meglio descritto al successivo art. 11.

5.COORDINATORE DEI VOLONTARI

a) E' nominato Coordinatore dei Volontari, il Volontario che, pienamente in regola con le disposizioni di cui al punto I del Volontario, sia stato eletto a seguito di regolari votazioni a scrutinio segreto in seno all'Assemblea dei Volontari. In assenza di candidati, il Coordinatore verra' nominato dal Sindaco.

b) La carica istituzionale di Coordinatore dei Volontari ha la durata di anni 3 (tre) e puo' essere rinnovata in capo al medesimo Volontario, a seguito di nuove elezioni.

c) Il Volontario, che intenda candidarsi alla carica di Coordinatore, deve presentare al Sindaco formale istanza di inserimento nel novero dei candidati, nei tempi e nei modi di volta in volta indicati dallo stesso prima dell'indizione delle elezioni.

Il Sindaco, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, decreta la lista dei candidati e la rende nota ai Volontari aventi diritto di voto con sufficiente anticipo rispetto alla data delle elezioni.

d) Sono compiti e doveri istituzionali del Coordinatore dei Volontari i seguenti:

- collaborare attivamente con il Sindaco, in modo particolare controllando e vigilando che tutte le disposizioni da lui impartite vengano rispettate;
- fare da tramite tra Volontari e Capisquadra e tra Sindaco, Volontari, Capisquadra e personale di Segreteria per la predisposizione dei servizi e per l'eventuale proposta di interventi ed attivita';
- assicurarsi e vigilare che i Capisquadra ed i Volontari rispettino le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- indire le riunioni di Servizio e le Assemblee dei Capisquadra e quelle Generali dei Volontari, predisponendone l'ordine del giorno, sentiti anche i Capisquadra stessi e le eventuali proposte dei Volontari;
- coordinare l'attivita' delle diverse squadre e degli eventuali gruppi convenzionati o funzionalmente dipendenti;
- assicurare che la direzione degli interventi operativi sia affidata al Caposquadra piu' anziano in servizio nell'occasione;
- assicurare l'allertamento ed il funzionamento, in caso di necessita' delle squadre in servizio presso la sede;
- coordinare l'intervento delle varie sezioni, di cui al precedente art. 2, presiedendone l'attivita';
- non sostituirsi ad altre figure istituzionali, salvo casi eccezionali e su espressa autorizzazione del Sindaco.

e) La carica di Coordinatore dei Volontari puo' essere persa per le seguenti cause e motivazioni:

- manifesta non operatività: situazione generata da ripetuta inefficienza del servizio del Gruppo, dovuta ad un'assenza frequente del Coordinatore e da un suo diffuso disinteresse per la gestione dello stesso;
- dimissioni volontarie del Coordinatore;
- sanzione: condizione operata dal Collegio dei Probi Viri in occasioni di fatti e situazioni dolose o colpose imputabili al Coordinatore.

La perdita della carica di Coordinatore dei Volontari, una volta appurata la modificata condizione del Volontario eletto, o dopo aver ascoltato il Collegio dei Probi Viri, è decretata con atto del Sindaco.

f) In caso di perdita della carica da parte del Coordinatore, il Sindaco provvede ad indire un'elezione straordinaria deputata alla copertura del posto vacante. La nuova lista che viene a formarsi in tale occasione e' valida ai fini di eventuali ulteriori sostituzioni.

La carica di Coordinatore, ottenuta in sostituzione, conserva la medesima scadenza temporale della carica elettiva sostituita e dura pertanto fino alle prime elezioni successive alla nomina.

6.VICE COORDINATORE DEI VOLONTARI (nuovo inserimento)

- a) E' nominato Vice Coordinatore dei Volontari, il Volontario che, eletto come capo squadra abbia riportato il maggior numero di preferenze.
- b) La carica istituzionale di Vice Coordinatore dei Volontari ha la durata di anni 3 (tre) e puo' essere rinnovata in capo al medesimo Volontario, a seguito di nuove elezioni.
Il Vice Coordinatore dei Volontari assume, in caso di assenza del Coordinatore dei Volontari, le medesime mansioni del Coordinatore come indicato al precedente punto.

7.COLLEGIO DEI PROBI VIRI

a) Il Collegio dei Probi Viri e' un organo di vigilanza ed arbitrato composto da 5 (cinque) Volontari, ricoprenti anche altre cariche, scelti ed eletti dall'Assemblea Generale. Resta in carica 3 (tre) anni e puo' essere riconfermato alla scadenza, a seguito di nuove elezioni.

Elegge al suo interno un Presidente per organizzare autonomamente i compiti attribuitigli. E' deputato alla risoluzione di problemi vari e controversie insorte in seno al Gruppo con particolare riferimento alle azioni colpose, dolose o difformi da norme e regolamenti vigenti compiute dai Volontari.

Si riunisce in seduta non pubblica alla quale puo' partecipare, se lo desidera, anche il Sindaco ed i relativi verbali sono coperti da stretto riserbo. Decide con i 3/5 dei componenti le sanzioni appresso indicate:

- A) AMMONIMENTO SCRITTO;
- B) SOSPENSIONE DAL GRUPPO;
- C) ESPULSIONE.

b) Contro le decisioni disciplinari emesse dal Collegio e' ammesso ricorso all'Assemblea dei Volontari, entro 30 gg. dal provvedimento, la quale si esprime sul ricorso nel piu' breve tempo possibile.

c) In caso di dimissioni di un componente del Collegio, verra' nominato un supplente dal Sindaco.

Art. 5 (Operatività del Gruppo)

Per indisponibilità del Sindaco, in casi di emergenza, il Gruppo opera di sua iniziativa. Quando il Gruppo opera, lo fa in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Coordinatore tecnico del Gruppo.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il Gruppo si mette a disposizione e da questa esso assicura, tramite i Volontari, un servizio di reperibilità continua, al fine di garantire gli interventi di emergenza.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia

dell'intervento all'autorità di Protezione Civile.

Collabora con il Sindaco per l'informazione alla popolazione relativamente ai comportamenti da tenere in caso di calamità.

Opera, con il proprio personale, attività di vigilanza sul territorio e di protezione a favore della popolazione, mediante pattugliamento, interventi di prevenzione.

Interviene, se espressamente richiesto ed alle dipendenze dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità competente, in caso di incendi boschivi, di piccoli incendi o di altre situazioni di emergenza;

Controlla e vigila i corsi di acqua che potrebbero esondare.

Con ordinanza del Sindaco ed espressa richiesta delle Forze di Polizia Locale, collabora con queste per eventuali esigenze di carattere vario.

Art. 6

(Località di Impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla Sala Operativa della Prefettura, della Regione e del Dipartimento della Protezione Civile, se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Tutte le attività o interventi del Gruppo:

- dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore Tecnico e debitamente vistato dal Sindaco e da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del Gruppo nel triennio, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza. Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche.

Art. 7

(Ammissioni e Simboli, ed iscrizione in Voloweb)

1) L'ammissione al Gruppo dell'aspirante Volontario è subordinata:

- ad un'età compresa tra i diciotto e i settantacinque anni;
- alla presentazione di un'apposita domanda da parte dell'aspirante Volontario;
- al superamento di un colloquio attitudinale con il Coordinatore del Gruppo;
- alla frequenza di un periodo di addestramento e tirocinio operativo.

2) Il Volontario operativo non può appartenere, né essere iscritto ad altra organizzazione di Volontariato di Protezione Civile.

3) A garanzia del rispetto del precedente comma, il Volontario rilascia le autocertificazioni richieste e garantisce sotto la sua diretta responsabilità di essere in regola rispetto al dettato della normativa, pena la perdita dello status di Volontario.

4) Non può essere ammesso al Gruppo l'aspirante che, per qualsivoglia motivo colposo o doloso, sia stato espulso o allontanato da altra Organizzazione di Volontariato. Il tal senso il Volontario rilascia, all'atto della richiesta di adesione al Gruppo, un'apposita dichiarazione.

5) All'aspirante Volontario ammesso nel Gruppo viene fornito, come vestiario, di un gilet, maglietta e cappello per il solo scopo di riconoscimento nello svolgimento dei primi servizi; passato il periodo di un anno dalla presentazione della domanda, se risultato idoneo per il Gruppo, gli verrà consegnata la divisa completa ed i materiali per operare nel territorio.

6) I Volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli, uguali a livello regionale, che ne consentano il riconoscimento del Gruppo di appartenenza e della carica ricoperta.

7) Il Coordinatore, o persona da lui delegata, provvede ad inserire i dati relativi al Gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui all'articolo 1 che abbiano deciso di svolgere

attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8 (Addestramento e Materiali)

Il Gruppo sarà addestrato e potrà essere attrezzato a cura della Pubblica Amministrazione. Le dotazioni tecniche di cui dispone il Comune sono messe a disposizione del Gruppo stesso. Le ulteriori attrezzature di cui il Gruppo riesce autonomamente a dotarsi entrano nel patrimonio comunale, come meglio indicato all'art. 13.

Eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento. Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

È autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del Volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 9 (Diritti, sicurezza e salute dei Volontari)

Agli aderenti al Gruppo di Volontariato Comunale di Protezione Civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOWEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84, convertito in Legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:

a) mantenimento del posto di lavoro: al Volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al Volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore del lavoro e al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile;

d) rimborso delle spese sostenute: al Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Il Sindaco ed il Coordinatore Tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei Volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10

(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune e' iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attivita' del Gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attivita' del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attivita' di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme cosi' raccolte, potra' essere utilizzata per attivita' che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del Gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art. 11
(Richieste rimborsi)

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco, dopo la comunicazione di cui all'art. 6, relativo all'impiego del Gruppo Comunale di Volontariato in emergenza, ovvero nei casi di attivita' esercitativa, preventivamente autorizzata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile provvedera' a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi e i tempi d'impiego del volontario.

Art. 12
(Gruppi Intercomunali)

Nel caso di Comuni particolarmente vicini il Gruppo di Volontari di Protezione Civile puo' essere promosso e organizzato da piu' Comuni (intercomunale). L'Amministrazione Comunale ed il Coordinatore Tecnico, allo scopo di garantire una sempre piu' efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi Comunali di volontariato dei Comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo Intercomunale.

Art. 13
(Equipaggiamento dei Volontari)

- 1) Il Volontario ed, all'occasione il Riservista, ricevono da parte del Comune e per tramite del Gruppo un equipaggiamento personale, differenziato a seconda del ruolo, dell'attivita' svolta e della necessita' contingente.
- 2) I Volontari sono responsabili del mantenimento in efficienza del materiale ricevuto e dell'uniforme. In modo particolare quest'ultima non potra' essere, in alcun modo, modificata, ne' dotata di stemmi aggiuntivi o distintivi diversi da quelli forniti o autorizzati;
- 3) Il Volontario riceve l'equipaggiamento personale a titolo di comodato d'uso gratuito e presenta impegno scritto di restituzione di quanto ricevuto, in caso di dimissioni o espulsione.
- 4) Fatto salvo il normale deperimento d'uso, il volontario che per incuria o dolo causi danni al materiale o al vestiario ricevuto sara' tenuto a rifonderne o a sostituire a sue spese il materiale danneggiato.
- 5) Il Volontario che, una volta abbandonato il Gruppo per qualunque motivo o da questo ne sia espulso, non abbia restituito quanto gli sia stato affidato, sara' invitato per iscritto all'immediata restituzione dei beni oggetto del comodato.
Contro gli eventuali inadempimenti, trascorsi inutilmente 30 gg., si procedera' a norma di legge.
- 6) L'acquisto del materiale necessario alle squadre operative deve essere concordato dopo un consulto con i Capi squadra, al fine di ottimizzare i costi con il materiale occorrente.

Art. 14
(Acquisto di Dotazioni)

Volontari, Riservisti ed Aspiranti possono utilizzare dotazioni personali ed equipaggiamenti di proprietà personale, fatti salvi i capi di abbigliamento propri della "divisa", a patto che questi non danneggino il decoro dell'uniforme.

Gli stessi possono altresì acquistare personalmente i capi dell'uniforme, per i quali non abbiano ancora acquisito il diritto al comodato, scegliendoli dalla lista predisposta dal Coordinatore. Tali acquisti spontanei e volontari, per ragioni di sicurezza, comportano comunque la riconsegna al Gruppo dei beni, benché acquistati personalmente, una volta che si abbandoni il Gruppo. Detti indumenti, una volta rimossi i simboli e gli stemmi del Gruppo Comunale, saranno restituiti al proprietario.

Art. 15
(Attività di Routine)

Le attività di routine, in quanto periodiche ed organizzate in modo standardizzato, non necessitano di un'autorizzazione espressa e diretta da parte del Sindaco, essendo sufficiente quella del solo Coordinatore dei Volontari, cui spetta la vigilanza degli stessi ed il necessario coordinamento.

Una corretta gestione del parco automezzi e dei vari servizi collaterali può essere esercitata effettuando una necessaria programmazione di massima da parte del Coordinatore.

Art. 16
(Utilizzo degli Automezzi di Servizio)

- 1) L'utilizzo degli automezzi è autorizzato solo esclusivamente per motivi inerenti il Servizio.
- 2) L'utilizzo degli automezzi è subordinato alla compilazione dell'apposito rapportino, sul foglio dell'Ordine di Servizio, ed alla verifica preventiva dell'efficienza degli stessi.
- 3) Gli automezzi sono affidati ad autisti appositamente scelti ed addestrati, su cui grava, in solido con il Responsabile del Servizio, anche la responsabilità del mezzo stesso e del materiale in dotazione.
- 4) I Dispositivi supplementari di allarme e le luci lampeggianti blu possono essere utilizzati solo nel territorio comunale ed esclusivamente in situazioni di emergenza e solo su autorizzazione della Sala Operativa della Polizia Municipale o del Sindaco.
Fuori del territorio comunale l'utilizzo dei mezzi supplementari di allarme deve essere autorizzato dalle competenti Autorità Locali o dalle Forze di Polizia, deputate a fronteggiare l'emergenza.
I Capisquadra e gli autisti rispondono personalmente in caso di abuso nell'utilizzo di tali sistemi.
I Responsabili del Servizio sono tenuti ad indicare per iscritto, sull'Ordine di Servizio, l'avvenuto utilizzo di tali dispositivi ed il nome e/o la matricola della persona/agente che li ha autorizzati.
- 5) Il dispositivo magnetico lampeggiante blu può essere utilizzato in caso di necessità relativa a blocchi stradali, dovuti alle seguenti emergenze immediate:
 - in caso di calamità per agevolare gli spostamenti;
 - ad automezzi fermi, in caso sia in corso un'operazione in situazione di rischio, per avvertire gli automobilisti in transito affinché prestino attenzione;
 - per bloccare una strada in caso di necessità;
 - per effettuare eventuali servizi autorizzati di scorta.
- 6) Premesso che, comunque, l'utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme non esime dalla cautela e dal rispetto delle elementari norme di prudenza e da quelle del Codice della Strada, le luci blu con sirena possono essere autorizzate, ma sempre con la massima prudenza e solo per districarsi dal traffico, durante:
 - interventi in caso di calamità su espressa autorizzazione della Polizia Municipale o del Sindaco;
 - interventi in caso di caduta di aeromobile;
 - interventi in caso di grave incendio, qualora serva l'attrezzatura in dotazione;

- interventi in caso di grave crollo, qualora serva l'attrezzatura in dotazione;
- interventi in caso di grave pericolo generalizzato per la popolazione;
- altri interventi espressamente ordinati dal Sindaco e dalle Forze di Polizia.

Art. 17
(Dotazione Utensili)

Utilizzo delle Dotazioni Utensili, specie se elettriche e/o a scoppio, deve essere operato solo da Volontari addestrati ed in possesso della necessaria preparazione di base specifica. Tale utilizzo, da effettuarsi salvo gravi emergenze da personale addestrato, deve essere comunque sempre autorizzato dal Responsabile del Servizio e/o dal Caposquadra competente.

NORME ELETTORALI

Art. 18
(Generalità)

- 1) Sono chiamati ad eleggere il Coordinatore dei Volontari e i Capisquadra tutti i Volontari effettivi, mentre non godono diritto di voto tutti coloro che al momento delle elezioni si trovano nello status di Riservista.
- 2) Le elezioni si tengono, di norma e salvo casi particolari, entro il mese di dicembre antecedente alla scadenza del mandato triennale e sono disciplinate dalle norme procedurali di cui ai successivi art. 18 e 19.
- 3) Le cariche sociali hanno inizio con l'anno solare relativo al successivo triennio.

Art. 19
(Candidature)

- 1) Possono essere candidati alla carica di Coordinatore, di Caposquadra e di Probi Viri tutti i Volontari effettivi interessati, che siano in regola con le Norme di Comportamento di cui al presente Regolamento.
- 2) I Volontari, di cui al precedente comma 1, dovranno presentare al Sindaco le proprie candidature entro gli otto giorni precedenti la data delle elezioni, affinché tutti i Volontari ne possano essere informati. Dopo tale data, le candidature saranno esposte all'albo e non potranno più esserne accolte altre.

Art. 20
(Svolgimento delle elezioni e Proclamazione degli eletti)

- 1) Alle elezioni, da tenersi a scrutinio segreto, partecipano tutti i Volontari effettivi aventi diritto.
- 2) E' eletto Coordinatore dei Volontari colui che, alla prima votazione, riceve almeno i 2/3 dei voti degli aventi diritto presenti all'assemblea. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno ricevuto il più alto numero dei voti e viene eletto il maggior votato. Per l'elezione del Coordinatore viene concesso di esprimere in scheda elettorale una sola preferenza.
- 3) Il Caposquadra viene eletto per elezione diretta su unico turno. Vengono proclamati Capisquadra, nel numero stabilito dal Sindaco a seconda delle necessità, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. Nelle schede elettorali, per l'elezione dei Capisquadra si potranno esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.
- 3 bis) Il Caposquadra, che avrà riportato più preferenze, ed a parità di queste quello più anziano come iscrizione al Gruppo, sarà nominato Vice Coordinatore dei Volontari.
- 4) Per l'elezione del Coordinatore e dei Capisquadra, le schede elettorali non potranno contenere espressioni di preferenza al di fuori dei nominativi di coloro che si sono regolarmente candidati. La presenza sulle schede di preferenza non conformi o di preferenze in esubero rispetto al numero

prescritto comporta l'annullamento della scheda.

5) L'elezione dei Probi Viri, in numero di cinque, non prevede il rilascio di candidature preventive. Saranno proclamati Probi Viri cinque Volontari, scelti dall'Assemblea Generale, che otterranno il maggior numero dei voti. La scheda elettorale consente di esprimere per tale elezione fino a cinque preferenze. Le schede contenenti più di cinque preferenze saranno considerate nulle.

6) Al fine di consentire a tutti i Volontari la partecipazione alle votazioni, il Coordinatore, con l'aiuto dei Volontari, garantisce l'apertura del seggio, nelle date stabilite, con un'urna sigillata dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Alle ore 20.00 il seggio viene chiuso e l'urna viene aperta per effettuare l'immediato spoglio dei voti. Gli scrutatori (quattro, tre più un segretario) saranno scelti tra il Coordinatore ed i Capisquadra ancora in carica.

Art. 21
(Disposizione Finale)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente Regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema Protezione Civile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to SPARVOLI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 418.

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-10-2013 al 08-11-2013 divenuta esecutiva il 19-11-13 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Io sottoscritto DR. VALENTINI ALESSANDRO Segretario Comunale

CERTIFICO

che la presente copia, formata da n. fogli, è conforme
alla deliberazione originale.

Matelica, li 23-11-2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO**